

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2334 DEL 09/12/2022

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: INDENNITÀ DI DISAGIATA RESIDENZA A FAVORE DELLE FARMACIE
RURALI BIENNIO 2022-2023 – LIQUIDAZIONE ANNO 2022

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 2574/22

Il Direttore f.f. dell'UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Maria Sofia Cogato

Il Direttore f.f. dell'UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale riferisce quanto segue.

Premesso che:

- la Legge n. 221 del 08.03.1968 all'art. 1 classifica le farmacie in due categorie:
 - farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti,
 - farmacie rurali, ubicate in comuni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti;
- viene riconosciuta la connotazione di farmacia rurale anche a quelle farmacie che, pur istituite in centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sono situate in località (frazioni) censite come nucleo a sé stante, non collegate con continuità di abitati agli altri centri del comune e con consistenza di popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le cui esigenze la farmacia è destinata a soddisfare;
- le farmacie che si trovano nei quartieri periferici delle città, congiunti a queste senza discontinuità di abitanti, non sono classificate rurali;
- l'art. 2 della sopracitata legge stabilisce che l'ammontare dell'indennità di residenza a favore delle farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti sia fissata nella misura che segue:
 - euro 438,99 annui per popolazione fino a 1.000 abitanti,
 - euro 335,70 annui per popolazione da 1.001 a 2000 abitanti,
 - euro 258,23 annui per popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti;

Visto l'art. 3 della stessa legge, il quale stabilisce che al farmacista gestore o al sanitario a cui è affidato il dispensario farmaceutico (la gestione è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona, con preferenza per il titolare della farmacia più vicina) spetti un'indennità di gestione nella misura fissa di euro 41,32 annui;

Dato atto che con nota nostro protocollo n. 9914/22 del 04.02.2022 la Regione Veneto – Area Sanità e Sociale – Direzione Farmaceutico – Dispositivi Medici – ha inviato la circolare relativa alla corresponsione delle indennità di residenza per il biennio 2022/2023, con la quale richiama la normativa vigente in materia ed evidenzia la procedura da adottare per la presentazione della richiesta dell'indennità di disagiata residenza da parte dei farmacisti titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali e dispensari entro il termine perentorio del 31.03.2022 ;

Rilevato che l'UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale:

- ha esaminato le istanze con allegata documentazione presentata dai farmacisti convenzionati dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana per la corresponsione dell'indennità di residenza per il biennio 2022/2023 di cui agli artt.2 e 3 della Legge 08.03.1968 n.221,
- ha accertato la regolare presentazione delle domande e il possesso del titolo richiesto dalla legge come da risultanza dell'UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale di questa Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana, nonché la presenza e la regolarità delle certificazioni dei Sindaci attestanti il numero degli abitanti della località e agglomerato urbano nei quali sono ubicate le farmacie ed il numero delle intere popolazioni dei Comuni di appartenenza delle sedi farmaceutiche al 31.12.2021;

Preso atto che:

- la Commissione Consultiva ex art. 14 L.R. 31.05.1980 convocata in modalità telematica il 23.11.2022 ha espresso parere favorevole in merito alla liquidazione dell'indennità di residenza

per l'anno 2022 come da prospetto allegato che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- il pagamento della suddetta indennità avviene come previsto dall'art. 6 della Legge 08.03.1968 n. 221 negli importi fissati ed in un'unica rata annuale.

Per quanto sopra esposto il Dirigente propone di autorizzare la liquidazione dell'indennità di residenza relativa all'anno 2022 a favore dei farmacisti titolari di farmacie rurali sussidiate e gestori di dispensari farmaceutici operanti nell'ambito territoriale di questa Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana a norma degli artt. 2 e 6 della Legge 08.03.1968 n. 221, secondo il prospetto allegato che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di autorizzare la liquidazione dell'indennità di residenza per l'anno 2022 a favore dei farmacisti titolari di farmacie rurali sussidiate e gestori di dispensari farmaceutici operanti nell'ambito territoriale di questa Azienda ULSS 7 Pedemontana a norma degli artt. 2 e 6 della Legge 08.03.1968 n. 221, secondo il prospetto allegato che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di imputare il costo complessivo pari a euro 15.003,17 al conto BA0500000, Farmaceutica da Convenzione, Programma di Spesa 2022/110.
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.

INDENNITA DI RESIDENZA BIENNIO 2022/2023-DISTRETTO 1 BASSANO

COD.	FARMACIA	N. ABITANTI SEDE FARM.	N. ABITANTI AGGL. URB.	IMPORTO ANNUO	DOVUTO ANNO 2022
39	FARMACIA CAVALLIN DOTT.SSA MARINA	4863	607	438,99	438,99
41	FARMACIA FEDERICI DI FEDERICI MONICA	4583	708	258,23	258,23
41	FARMACIA FEDERICI DI FEDERICI MONICA (D)	0	0	41,32	41,32
49	FARMACIA CLINICA GABRIELI DEL DOTT. ROSSI STEFANO & C. SAS	1562	1562	335,70	335,70
51	FARMACIA DI GALLIO DEL DOTT. DALLA VALLE STEFANO	2347	1426	335,70	335,70
51	FARMACIA DI GALLIO DEL DOTT. DALLA VALLE STEFANO (D)	0	0	41,32	41,32
63	FARMACIA BALDUZZO DOTT. MARIO	4583	636	258,23	258,23
69	FARMACIA TRES DI TRES GIOVANNI BATTISTA E CHIARA SNC	14072	511	438,99	438,99
70	FARMACIA ALL'ANGELO DEL DOTT. ANTONIO FRANCESCO PERTEGHELLA & C. SNC	5947	1698	335,70	335,70
71	FARMACIA AVE DOTT.SSA CHIARA	5947	569	438,99	438,99
97	FARMACIA DOTT. RIGONI DI STEFANO RIGONI SNC	4184	1288	335,70	335,70
97	FARMACIA DOTT. RIGONI DI STEFANO RIGONI SNC (D)	0	0	41,32	41,32
108	FARMACIA SAN FRANCESCO DELLA DR.SSA BOSIO MICHELA	2615	860	438,99	438,99
117	FARMACIA SANTA GIUSTINA DI SOLAGNA DELLA DR.SSA BATTOCCHIO ALICE	1813	1813	335,70	335,70
117	FARMACIA SANTA GIUSTINA DI SOLAGNA DELLA DR.SSA BATTOCCHIO ALICE (D)	0	0	41,32	41,32
120	FARMACIA BINDA SNC	12949	2877	258,23	258,23
139	ANTICA FARMACIA VEDOVE SNC DI VEDOVE CARLOTTA & C	4863	525	438,99	438,99
173	FARMACIA GO' DOTT. FABIO	3172	2530	258,23	258,23
182	FARMACIA DI ROANA S.A.S. DI PASSUELLO DR.SSA SILVIA & C.	4184	907	438,99	438,99
184	FARMACIA DOTT. BAGGIO	7651	1184	335,70	335,70
186	FARMACIA BERTO PIERLUIGI	12949	1876	335,70	335,70
192	FARMACIA PERUZZO CORTESE SRL	2173	897	438,99	438,99
207	FARMACIA BOTTURA DOTT.SSA ANNIA	641	641	438,99	438,99
215	FARMACIA DOTT.SSA ZAGO GIANMIRCA	4863	808	438,99	438,99
215	FARMACIA DOTT.SSA ZAGO GIANMIRCA (D)	0	0	41,32	41,32
221	FARMACIA KERIX S.N.C. DEI DOTTORI LODI GAETANO E XAUSA PAOLA (U. L.) UNITÀ LOCALE FARMA	14235	1116	335,70	335,70
223	FARMACIA SAN ZENO SNC DEI DOTTORI PATELLA CLAUDIA E BARTOLETTI GIACOMO	15192	2279	258,23	258,23
252	FARMACIA GRANELLA SRL	12949	1796	335,70	335,70
				8.469,96	8.469,96

INDENNITA' DI RESIDENZA 2022/23-DISTRETTO 2 ALTO VICENTINO

COD.	FARMACIA	N. ABITANTI SEDE FARM.	N. ABITANTI AGGL URBANO	IMPORTO	IMPORTO DOVUTO ANNO 2022
5	FARMACIA VIANELLO SAS -ARSIERO	3033	2794	258,23	258,23
26	DR.SSA GHENO MARINA	2538	2538	258,23	258,23
27	DR.SSA DE ANTONI M. STEFANIA	1292	1292	335,70	335,70
38	FARM. PASIN SAS	2511	2511	258,23	258,23
62	DR. BOSCHETTI GIAMBATTISTA	3555	1750	335,70	335,70
92	DR. RAMPONI ROBERTO	557	164	438,99	438,99
125	DR.SSA TARALLO ANGELINA	501	501	438,99	365,80
125	DR TARALLO VINCENZO	501	501	438,99	73,19
137	FARM. MACCAFERRI SRL	3074	763	438,99	438,99
138	DR.SSA CORRADIN M. GISELLA	3074	763	438,99	438,99
140	DR. DE SANTIS LAURO	2255	715	438,99	219,49
140	FARMACIA VIANELLO SAS -VELO D'ASTICO	2255	715	438,99	219,49
187	DR. ANDRIGHETTO GIAMPAOLO	700	700	438,99	438,99
197	DR. MELE ALBERTO	1030	1030	335,70	335,70
201	FARM. BREGANZESE SRL	8379	1135	335,70	335,70
209	DR.SSA MONACO LUCIA	2439	1179	335,70	335,70
211	DR. CHIARELLO DAVIDE	2883	2883	258,23	258,23
228	ALL'IMMACOLATA SAS	6569	2250	258,23	258,23
230	SAN TOMIO-AFM SPA	14721	2120	258,23	258,23
233	DR.SSA BUORA KATY	6799	1472	335,70	335,70
256	FARMACIA NOVOLEDO SNC	1440	1440	335,70	335,70
	TOTALE			7.411,20	6.533,21